

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3013

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ROSATI, NICOLAZZI, MORO DINO e LA MALFA

Presentata il 12 marzo 1966

Proroga del termine per la rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica prevista dall'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874 demanda al Ministero della pubblica istruzione il compito di promuovere una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica e delle relative attrezzature, per accertarne la funzionalità didattica e ambientale e rilevarne le carenze qualitative e quantitative.

L'iniziativa, come è noto, riflette l'esigenza, già avvertita dalla Commissione d'indagine istituita ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073, come base sicura di valutazione delle necessità presenti e future della Scuola nel quadro della politica di sviluppo e della relativa programmazione.

Lo stesso articolo 10 della legge n. 874 fissa al 31 marzo 1966 il termine entro il quale dovrebbe concludersi la rilevazione di cui trattasi.

La Commissione consultiva di esperti che per disposizione della medesima legge ha l'incarico di assistere il Ministero nella determinazione della metodologia e delle modalità della rilevazione, nonché di provvedere alla elaborazione dei dati raccolti, è stata costituita con decreto ministeriale 30 settembre 1965 ed è sul punto di trarre le prime conclusioni dagli studi intrapresi con volenteroso impegno.

Tuttavia, l'assoluto difetto di precedenti rilevazioni riferibili anche agli aspetti qualitativi dell'intero patrimonio edilizio esistente, l'estrema varietà dell'oggetto della rilevazione

che si estende dalle aule isolate delle scuole elementari rurali, anche ad ordinamento pluriclasse, agli edifici propriamente detti, la cui struttura si articola diversamente in relazione al tipo delle istituzioni scolastiche ospitate, la difficoltà implicita nella necessità di tradurre in termini statistici, cioè essenzialmente quantitativi, l'apprezzamento di situazioni che si prestano a valutazioni di carattere soggettivo, hanno sollevato problemi di non facile soluzione, sia in ordine alla messa a punto degli strumenti, che nella determinazione delle modalità esecutive della rilevazione.

D'altra parte, l'elaborazione dei dati al fine di ricavarne indicazioni utili anche agli effetti della programmazione — operazione per se stessa complessa e laboriosa — richiede il preventivo attento riscontro dei dati raccolti ed altre operazioni di carattere necessariamente centralizzato.

Alla stregua delle considerazioni di cui sopra il termine del 31 marzo 1966 appare assolutamente inadeguato e deve pertanto essere prorogato di un anno.

A tal fine è rivolto l'articolo unico del presente disegno di legge.

È il caso di avvertire che nessun inconveniente apprezzabile può derivare dalla proposta protrazione del termine al 31 marzo 1967, ai fini della programmazione quinquennale delle opere di edilizia scolastica, prevista dal disegno di legge presentato al

Senato il 21 gennaio 1966 (n. 1552) concernente le nuove norme per l'edilizia scolastica e il piano finanziario d'intervento per il quinquennio 1966-1970.

Come risulta dalla relazione al disegno di legge anzidetto, il primo programma pluriennale d'intervento non potrà essere definito prima che siano trascorsi 16 mesi dalla entrata in vigore della nuova legge, data la necessità di costruire i previsti appositi organi di programmazione e di attivare il nuovo meccanismo procedurale (valutazione dei

fabbisogni, formazione dei piani regionali e nazionali) che condizionano le nuove forme di intervento.

Perciò, l'articolo 11 del richiamato disegno di legge dispone che il primo programma pluriennale (riferibile al triennio 1968-1970) deve essere approvato entro il 30 settembre 1967, mentre nei primi due anni del quinquennio 1966-1967 gli interventi avranno luogo secondo la procedura transitoria prevista dal primo comma dello stesso articolo 11.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874, per la conclusione della rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica è prorogato al 31 gennaio 1967.